



COMUNE DI RIPOSTO
Provincia di Catania

***REGOLAMENTO PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO
DEL DECORO CITTADINO IN
RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO***

Adottata con atto consiliare n° 086 del 09/12/2008
Esecutiva dal 20/02/2009

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO CITTADINO IN RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO

Art. 1 – Collaborazione pubblico-privato

1. E' compito dell'Amministrazione Comunale mantenere in buono stato di conservazione le opere pubbliche comunali quali piazze, strade, monumenti, edifici, ed aree a verde, anche ai fini della migliore fruibilità delle stesse da parte dei cittadini.

2. La realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di manutenzione delle opere predette è favorita dalla collaborazione tra la pubblica amministrazione ed i soggetti privati, i quali possono concorrere alla realizzazione di opere e lavori, alla fornitura di arredi urbani, al miglioramento della segnaletica stradale e turistica, sostenendone completamente o in parte il costo.

3. La collaborazione finanziaria dei privati favorirà l'inserimento dell'intervento nel programma di lavori del Comune; l'urgenza e la priorità degli interventi ai fini della programmazione saranno valutati dalla Giunta Comunale.

4. Il presente regolamento disciplina anche l'adozione di aree pubbliche (aree a verde o porzioni di esse, aree spartitraffico, piazze, spazi esterni di edifici pubblici) o e/o strutture pubbliche (monumenti, fontane, altarini) da parte di soggetti privati i quali si impegnano ad effettuare, totalmente o parzialmente, la manutenzione delle aree stesse.

Art. 1 bis – Individuazione degli interventi

1. L'Amministrazione comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento individuerà ed elencherà le opere pubbliche di cui all'art. 1 la cui gestione – cura potranno essere affidate a soggetti "privati".

2. Nell'individuazione delle opere ed aree pubbliche l'Amministrazione comunale valuterà ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni finalizzarle agli interventi proposti.

3. Ogni anno, entro il mese di giugno, l'Amministrazione comunale, a propria discrezione e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, potrà apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo.

4. Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate.

Art. 2 – Ambito oggettivo

1. Il presente Regolamento disciplina la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti privati per la realizzazione degli interventi descritti all'art. 1.

2. Gli interventi consisteranno nella realizzazione di opere, di lavori pubblici, di fornitura di arredi urbani (panchine, fioriere, fontane, giochi per ragazzi, etc.), di cancellazione scritte dalle facciate di edifici sia pubblici che privati, di segnaletica stradale, di defissione di locandine, manifesti e stampati apposti in luoghi impropri, di pulizia di luoghi caratteristici o strutture particolari come fontane, immagini sacre, corti, spazi verdi, di pulizia della segnaletica stradale e/o turistica, nonché di adozione di piazze, monumenti, strade, parcheggi, spazi verdi.

Art. 3 – Ambito soggettivo

1. Per "soggetti privati" che possono collaborare con l'Amministrazione Comunale alla realizzazione degli interventi e/o all'adozione degli spazi pubblici si intendono ditte, società, imprese, istituti di credito, enti, associazioni di volontariato, scuole, aziende e singoli cittadini,

nonché persone giuridiche che per Legge o Statuto possono esercitare tale attività ed assumere le responsabilità relative o attraverso legittima rappresentanza.

Art. 4 – Forme di collaborazione

1. I soggetti privati che intendono attivare con l'Amministrazione Comunale la collaborazione disciplinata dal presente regolamento presentano proposte relative agli interventi previsti negli articoli precedenti e comunque relative ad interventi di riqualificazione urbana anche se non inseriti nella programmazione comunale.

2. Le proposte saranno esaminate dall'Amministrazione nei termini e con i criteri specificati negli articoli successivi.

Art. 5 – Forniture

1. Oggetto delle forniture sono gli arredi urbani intesi come prodotto finito, non come parte di esso.

2. Le forniture potranno riguardare arredi floreali, essenze arboree o arbustive.

3. La proposta di fornitura dovrà contenere;

- la descrizione delle caratteristiche dei prodotti;
- l'indicazione della tipologia e quantità degli stessi;
- l'indicazione dei luoghi nei quali si propone di collocarli;
- la previsione dei tempi di consegna;
- l'attestazione della conformità dei prodotti forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Art. 6 – Opere, lavori ed altri interventi

1. Per quanto riguarda la realizzazione di opere, le forme di collaborazione consentite sono quella del totale accollo da parte del soggetto privato, che provvede direttamente alla realizzazione dell'opera, ovvero quella del finanziamento totale o parziale dell'intervento restando a carico del Comune la procedura di realizzazione.

2. Le proposte dovranno essere corredate da un programma dettagliato dell'intervento, che ne indichi chiaramente la natura, la localizzazione, il costo presunto, e la percentuale che si intende finanziare o il totale accollo dell'intervento.

Art. 7 – Adozione di aree e strutture pubbliche

1. L'adozione di aree o strutture pubbliche, nelle tipologie specificate al comma 4° dell'art. 1 comporterà da parte del soggetto proponente l'impegno all'effettuazione della pulizia e delle opere di manutenzione ordinaria.

2. La proposta dovrà contenere l'individuazione dell'area o della struttura da adottare e la descrizione dei lavori di manutenzione che si intende effettuare specificandone la cadenza temporale.

Art. 8 – Termine di presentazione delle proposte

1. I soggetti interessati potranno presentare entro il 31 Luglio di ogni anno proposte relative agli interventi previsti ai precedenti articoli 5, 6, 7, da inserire nella programmazione comunale relativa ai successivi tre anni.

2. La presentazione delle proposte con la documentazione allegata è a carico dei soggetti privati e non comporta diritto a rimborsi di spesa.

3. Al fine del buon esito delle proposte, i soggetti proponenti concerteranno la propria azione con gli uffici comunali competenti, rapportandosi con il Dirigente del Servizio o con il Responsabile del procedimento.

4. Gli uffici, in collaborazione con il soggetto proponente, forniranno chiarimenti, suggerimenti e consigli tecnici inerenti l'intervento che il privato propone di finanziare o di eseguire a suo totale carico, che dovranno essere recepiti nel piano programma parte integrante della proposta.

Art. 9 – Esame delle proposte

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, le proposte verranno istruite dagli uffici.

2. Dopo l'istruttoria la proposta verrà rimessa dagli uffici alla valutazione della Giunta Municipale per le decisioni consequenziali.

3. La Giunta Municipale stilerà una graduatoria delle proposte approvate, definendo i tempi di attuazione, tenendo conto dell'importanza ed urgenza dell'intervento, della percentuale di finanziamento offerta dal privato e degli oneri indiretti e di gestione.

4. Nella graduatoria avranno priorità assoluta gli interventi finanziati dai privati per intero e, all'interno di questi, quelli per i quali si prevede, a conclusione dell'intervento, l'adozione ai sensi del precedente art. 7.

5. Le richieste di intervento non potranno trovare accoglimento quando le stesse siano incompatibili o creino difficoltà di attuazione in relazione ad interventi già autorizzati, a quelli in corso di autorizzazione.

Art. 10 – Realizzazione degli interventi

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici competenti, provvederà a dare attuazione agli interventi secondo la graduatoria definita al punto precedente.

2. A tal fine i soggetti proponenti dovranno presentare entro il trentesimo giorno dalla richiesta del Comune il progetto esecutivo relativo all'intervento proposto.

3. Il progetto sarà esaminato e approvato dal Responsabile del settore competente o dal Responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione comunale previa acquisizione di eventuali pareri e visti necessari.

4. Ad approvazione avvenuta si procederà alla stipulazione della Convenzione prevista all'art. 13 e al conseguente inizio dei lavori.

5. Il progetto esecutivo potrà essere redatto, su richiesta del soggetto proponente, da tecnici del Comune sulla base della proposta presentata e approvata.

6. La direzione dei lavori sarà in ogni caso espletata a cura dell'Ufficio tecnico comunale.

7. Sono a carico del soggetto proponente le spese tecniche relative all'intervento.

Art. 11 – Pagamenti e garanzie

1. Nel caso di opere finanziate e realizzate a cura dell'Amministrazione comunale il soggetto proponente potrà effettuare il pagamento dell'intera somma all'atto della firma della convenzione ovvero versare le somme per stati di avanzamento o, comunque, con rateizzazione definita nella convenzione, presentando nel secondo caso apposita fideiussione bancaria e assicurativa di importo pari al contributo finanziario promesso, che verrà svincolata dopo il versamento dell'intera somma.

2. Nel caso di realizzazione dell'opera a cura del privato, questi provvederà direttamente ai pagamenti secondo i provvedimenti di pagamento emessi dalla direzione dei lavori.

3. Nel caso previsto al comma precedente la fideiussione da prestare dovrà riguardare il 10% dell'importo dell'opera desunto dal progetto e sarà svincolata dopo l'ultimazione

dell'intervento, a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione del Direttore dei lavori, vistato dal Responsabile del procedimento.

4. Nel caso di adozione di aree o strutture l'entità della fideiussione da prestare sarà determinata in sede di progettazione esecutiva e sarà svincolata a conclusione del periodo di adozione, a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione del Responsabile del settore competente.

Art. 12 – Pubblicizzazione

1. A fronte dell'impegno finanziario e realizzativo dei soggetti proponenti l'Amministrazione comunale si impegna a fornire adeguati spazi pubblicitari nelle forme che saranno specificate nella Convenzione prevista al successivo art. 14.

2. Potranno essere previsti: targhe all'interno delle aree o in corrispondenza delle strutture finanziate, realizzate o adottate, spazi in giornali, siti internet, calendari e altre pubblicazioni del Comune, forme di pubblicità in occasione di manifestazioni gestite dal Comune o altre forme appositamente individuate.

Art. 13 – Impossibilità sopravvenuta

Qualora, prima dell'inizio, l'intervento previsto risulti irrealizzabile per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale oppure la Giunta Comunale decida la non realizzazione di proposte già inserite in graduatoria, la fideiussione verrà svincolata, senza che null'altro abbia a pretendere il privato finanziatore.

Art. 14 – Convenzione

1. Tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto finanziatore dell'intervento che abbia trovato collocazione nella programmazione comunale verrà stipulata apposita convenzione che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) per la parte privata:

- chiara identificazione del soggetto, persona fisica o giuridica, che si impegna ed assume obblighi e responsabilità;
- specifica che l'intervento proposto si concretizza in una percentuale di finanziamento o nel totale accollo dell'intervento;
- garanzie, se necessarie, da richiedere per l'intervento da realizzare;
- descrizione dell'intervento richiesto e modalità e tempi di attuazione secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato;

b) per la parte pubblica:

- identificazione del rappresentante dell'Amministrazione Comunale individuato nel Dirigente responsabile dell'intervento o in un Responsabile del procedimento appositamente nominato.
- modalità di pubblicizzazione dell'intervento e del soggetto privato finanziatore o attuatore
- termini di scadenza, penalità per ritardo o mancato completamento dell'intervento.

Art. 15 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore al termine del procedimento richiesto dalla legge per la sua esecutività.

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO CITTADINO
IN RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO**

INDICE

	pag
Art. 1 Collaborazione pubblico-privato	2
Art. 1 bis Individuazione degli interventi	2
Art. 2 Ambito oggettivo	2
Art. 3 Ambito soggettivo	2
Art. 4 Forme di collaborazione	3
Art. 5 Forniture	3
Art. 6 Opere, lavori ed altri interventi	3
Art. 7 Adozione di aree e strutture pubbliche	3
Art. 8 Termine di presentazione delle proposte	3
Art. 9 Esame delle proposte	4
Art. 10 Realizzazione degli interventi	4
Art. 11 Pagamenti e garanzie	4
Art. 12 Pubblicità	5
Art. 13 Impossibilità sopravvenuta	5
Art. 14 Convenzione	5
Art. 15 Disposizioni finali	5